



FILIPPO MARCHETTI

***A proposito di una recente sentenza del Giudice costituzionale: sul valore costituzionale della discussione orale ai fini del giusto processo ex art. 111 Cost. e sulla flessibilità delle guarentigie.***

Sommario: 1. La pronunzia della Corte cost. n. 73 del 2022. Il giudizio dinnanzi al giudice *a quo* e la violazione costituzionale prospettata – 2. La ricostruzione del quadro normativo costituzionale e convenzionale europeo da parte della Corte. La sentenza di rigetto e la *ratio decidendi*. L'ampio respiro della decisione e la sua importanza ai fini del giusto processo civile. – 3. Profili critici – 4. Brevi considerazioni conclusive.

***1. La pronunzia della Corte cost. n. 73 del 2022. Il giudizio dinnanzi al giudice a quo e la violazione costituzionale prospettata.***

Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di quella disposizione<sup>1</sup> del rito tributario la quale prevede che, in difetto di istanza di parte di discussione in pubblica udienza, si faccia luogo alla trattazione della causa in camera di consiglio, previo scambio di memorie scritte tra le parti<sup>2</sup>.

Con tale decisione la Corte ha affrontato un tema delicato, che, in breve – poiché interessa il rapporto tra pubblicità delle udienze, controllo popolare e libertà di determinazione delle forme procedurali in capo al legislatore – finisce per caricarsi di importanza paradigmatica, e che appare quantomai attuale ora che, a causa dell'emergenza pandemica, il processo civile è dominato dalla c.d. “trattazione cartolare” delle udienze<sup>3</sup>.

Il caso all'attenzione della Corte afferiva ad un giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale romana, nel corso del quale nessuna delle parti aveva fatto istanza di trattazione in pubblica udienza. Il giudice tributario scorgeva, nel meccanismo di pubblicità dell'udienza “*su richiesta*” di cui si è dato conto, una lesione del principio di pubblicità dibattimentale, costituzionalmente garantito. Così, nell'apparente disinteresse delle parti in causa, il giudice *a quo* formulava la propria ipotesi di violazione della normativa costituzionale, articolando la relativa questione con ordinanza di rimessione che si portava come di seguito.

Affidandosi pressoché *verbatim* alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare ai principi estrapolati dalla sentenza di illegittimità costituzionale della disposizione che escludeva l'applicabilità dell'art. 129 c.p.c. al rito tributario<sup>4</sup> – il cui giudicato, per giunta, egli riteneva violato –, il giudice remittente richiamava al rispetto dell'art. 101 Cost., che avrebbe dato implicita copertura costituzionale al principio di pubblicità dei processi; principio che egli assumeva disatteso da una norma, quale quella esaminata, che recava l'effetto di rimettere alla determinazione delle parti in causa la celebrazione della pubblica udienza.

Il ragionamento si suffragava altresì col richiamo all'art. 53 Cost., il quale consegnerebbe al sistema tributario la missione di perseguimento di fini egualitari, il che respira – nell'elevato significato che la Corte ebbe ad attribuire a quanto di seguito – anche della trasparenza dell'*agere* della amministrazione finanziaria.

Postulava, infine, la ordinanza di rimessione, una lesione dei principi del giusto processo costituzionale, il cui profilo oggettivo si comporrebbe altresì di una dialettica processuale partecipata, nelle forme della udienza dibattimentale.

---

1 Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 33, comma I.

2 Art. 32, comma III, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3 I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, in *Judicium*, 2020, p. 2, osserva che l'art. 221 del c.d. Decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) segue la “logica di una piena equiparazione tra la partecipazione «cartolare» all'udienza «figurata» e la partecipazione fisica all'udienza in presenza”.

4 Corte cost., 16 febbraio 1989, n. 50: “[...]la pubblicità delle udienze la quale, espressione di civiltà giuridica, è prevista in vari atti internazionali [...]. Alla detta regola si dà ampio spazio negli ordinamenti democratici fondati, come il nostro, sulla sovranità popolare. Già si era detto (sentenza n. 12 del 1971) che, trovando fondamento l'amministrazione della giustizia nella sovranità popolare, in base al precetto costituzionale dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, doveva ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione, la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione”.



**2. La ricostruzione del quadro normativo costituzionale e convenzionale europeo da parte della Corte. La sentenza di rigetto e la ratio decidendi. L'ampio respiro della decisione e la sua importanza ai fini del giusto processo civile.**

La ordinanza di rimessione del giudice tributario attinge dichiaratamente dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in punto di doverosa applicabilità dell'art. 128 c.p.c. anche al rito tributario, e quindi in tema di garanzia costituzionale di pubblicità dibattimentale<sup>5</sup>. Ciò rileva per un duplice motivo.

Dapprima, perché quella giurisprudenza imprime una ottica, in odore di vero e proprio retroterra assiologico, che mena ad una polarizzazione delle letture esegetiche; a ciò sarà però fatto cenno poco oltre.

*In secundis*, il giudice remittente ha ravvisato nell'acconcio operato dal legislatore a seguito della declaratoria di incostituzionalità sopra riportata, quindi teso a relegare la discussione in pubblica udienza ad un ruolo meramente eventuale, una violazione del giudicato costituzionale, in quanto esso “*intend[e] mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale*” testé richiamata.

Orbene, non v'è chi non veda come una cosa è escludere in radice la pubblicità dibattimentale, e che altra cosa, invece, è condizionarla alla richiesta di parte<sup>6</sup>. Detto altrimenti, e nella lettura della Corte, il quesito del giudice remittente finirebbe per postulare il “*valore assoluto*” della pubblica udienza. Sebbene la Corte mostri di condividere l'assunto per cui la pubblicità dei dibattimenti assurge a corollario del giusto processo *ex art.* 111 Cost., ciò non vale comunque a fare di quella una componente indefettibile, quasi fosse dispensata dal bilanciamento con altri valori costituzionalmente protetti: così, se tale operazione di contemperazione di opposti interessi appare calcificarsi nel caso della normazione processual-penalistica<sup>7</sup>, il *conditor* del processo civile gode di più largo margine di manovra, in ragione della natura dei beni giuridici in conflitto.

A tale premessa, segue l'affermazione, gravida di conseguenze – anche se non inedita –, che la Costituzione non impone la pubblicità di ogni procedimento, né di ogni fase di esso. Men che meno potrebbe allora avvalorarsi una ipotesi di lesione costituzionale nella disciplina del rito tributario, per come portata all'attenzione della Corte, perché esso ha, nella volontà del legislatore, natura squisitamente documentale. Di contro, nella “*cameralità*” il giudice costituzionale vede il coronamento di una aspirazione costituzionalmente motivata alla speditezza nella definizione della lite.

Né miglior sorte arride alla prospettata censura parametrata sull'art. 111 Cost.: il giudice *a quo*, nell'elevare “*l'interlocuzione immediata e contestuale col giudice*” “*a condizione indefettibile per l'attuazione del contraddittorio*” sembra dimentico della lezione per cui il contraddittorio non postula il rigore della contestualità (diremmo con autorevole dottrina: “*quod differtur non aufertur*”)<sup>8</sup> ma soltanto impone di conferire alle parti eguale spazio di influenza sul convincimento del giudice.

La Corte, nel liquidare quindi i dubbi di legittimità costituzionale formulati dal giudice tributario, si spinge sino ad affermare che “*in generale, l'esclusione della difesa orale non menoma il diritto di difesa*” ed inoltre che “*porre una alternatività tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non può determinare alcuna lesione del contraddittorio*”.

Non sfugge al lettore che la sentenza in commento incrocia temi di importanza cardinale – afferenti, senz'altro, al complesso valoriale dei *substantialia processus*<sup>9</sup> – con questioni di grande attualità, quindi che fanno “*pulsare*” le prime “*di vita*”, vestendole di interesse pratico.

5 Corte cost., 16 febbraio 1989, n. 50, *supra*.

6 A ciò si aggiunge che esiste già una giurisprudenza in antitesi con la ricostruzione della commissione tributaria remittente: “*la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento al principio di pubblicità dei dibattimenti giudiziari, è stata già scrutinata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 141 del 1998, con la quale la Corte ha precisato che, nell'assetto normativo disegnato dalla riforma del processo tributario del 1992, le forme di trattazione in pubblica udienza e in camera di consiglio coesistono in rapporto di alternatività, e che, comunque, il rito camerale non può ritenersi, in quanto tale, illegittimo, dovendo, per contro, valutarsene la rispondenza alla natura del processo al quale è applicato e ad obiettive ragioni giustificatrici*”.

7 Si rinvia alla giurisprudenza citata *infra*.

8 A. P. PISANI, in nota a Cass., sez. III, 21 marzo 1978, n. 1402, in *Foro it.*, 1978, I, p. 1401, nota 6.

9 A. PANZAROLA, *Alla ricerca dei substantialia processus*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1157 ss.



Come si è anticipato – e limitandosi al profilo squisitamente tecnico –, il giudice tributario, prima che la Corte, interroga l'interprete sul profondo significato del giusto processo costituzionale nonché del *right to a fair and public hearing* convenzionale.

Sebbene la Corte non vi faccia mai menzione, nel pronunciamento delle Corti si indovina una implicita difesa della scelta del legislatore dell'emergenza, che – prima imponendo, poi facoltizzando, la trattazione c.d. scritta dell'udienza – non avrebbe privato le parti di diritto costituzionalmente garantito.

Ciò non vale comunque a risolvere tutti i dubbi – stavolta di legittimità, anziché di legittimità costituzionale – che aleggiavano sull'impiego disinvolto di tale nuovo *modus* di svolgimento dell'udienza: sicché, come evidenzia parte della dottrina, *de jure condito* la “trattazione cartolare dovrebbe adattarsi a quei soli casi nei quali – per essere l'attività difensiva delle parti rinserrata alla mera articolazione di specifiche richieste – non sia prevista una attività, diciamo così, dialettica tra le parti e tra queste e il giudice”<sup>10</sup>. Meno ancora, poi, ne usciranno acquietati i dubbi (dichiaratamente) in punto di opportunità circa la doverosa preferenza per la celebrazione dell'udienza in conferenza virtuale<sup>11</sup>, ritenuta da più parti quale miglior garanzia di effettività del contraddittorio<sup>12</sup>, giacché il legislatore la impone quale modalità alternativa alla celebrazione in presenza, precludendo il ricorso alla c.d. trattazione scritta, per il caso in cui sia necessario assicurare “la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione”<sup>13</sup>, e semprché le parti vi consentano<sup>14</sup>.

La pronuncia di legittimità costituzionale esaminata – al di là della attualità del tema poc'anzi esaminato – è preguata di significato, giacché nuovamente collima con ricostruzioni della dottrina processualistica, la quale non cessa di investire coi panni della *necessità* costituzionale le attuali (e contingenti) forme procedurali della ordinaria cognizione<sup>15</sup>. La pronuncia che si annota porta, cioè, l'ennesimo colpo, all'opinione dottrinale che vedeva in *questo* processo di ordinaria cognizione il “giusto processo costituzionale”, e che voleva ogni modulo procedimentale differente legato a quello da un nesso di elettiva alternatività oppure di accessorietà<sup>16</sup> (anche nella sua conformazione minima,

---

10 A. PANZAROLA, M. FARINA, *Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19*, in *Judicium*, 2020, p. 13. Nelle pp. seguenti gli AA. passano in rassegna gli incombenti processuali che ravvisano incompatibili con la celebrazione dell'udienza mediante scambio di note scritte. Nella prassi si attesta, al contrario, un ricorso assai disinvolto all'istituto in questione.

11 I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, in *Judicium*, 2020, p. 2, per la constatazione che il legislatore dell'emergenza mostra di preferire l'udienza ‘figurata’ a quella celebrata da remoto. F. VALERINI, *In difesa dell'udienza da remoto*, in *Judicium*, 2020, p. 1, profonde argomenti in difesa dell'udienza da remoto, che stima più rispettosa del contraddittorio rispetto alla c.d. trattazione scritta.

12 I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, cit., p. 3: l'udienza da remoto dovrebbe essere preferita a quella cartolare “anche per non appesantire un processo che vede troppi atti scritti, e poco rispetto del principio di sinteticità (e chiarezza). La trattazione cartolare, limitata ad una sintetica illustrazione delle istanze e alle conclusioni assunte dovrebbe essere riservata invece, dal legislatore, a quelle sole udienze in cui non vi è, di norma, niente davvero da discutere (e fermo che resterebbe anche in quei casi, comunque, la possibilità di fare istanza per la trattazione in presenza)”. Cfr. B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2021, IV, pp. 957 ss., che, dopo aver bollato quale “resistenza al cambiamento” il rifiuto diffuso della digitalizzazione del processo, afferma: “in uno schema procedimentale dove il principio di oralità viene sovente immolato sull'altare della concentrazione [...] la trattazione mediante udienze da remoto non pare possa davvero collidere con le minimali garanzie di difesa delle parti”.

13 Secondo il disposto di cui all'art. 221, comma VII, d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

14 Sul punto – sebbene sulla primigenia disciplina emergenziale – cfr., *ex aliis*, A. PANZAROLA, M. FARINA, *Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19*, cit., p. 13: la discrezionalità del giudice sul punto “trova pure un limite nella legge. Se nella udienza debbano comparire soggetti diversi dai difensori non è consentita la c.d. trattazione scritta e si prospetta il ricorso alle tre restanti modalità, con l'ulteriore limite discendente dalla circostanza che la cosiddetta udienza virtuale si può svolgere unicamente quando sia richiesta la presenza dei difensori, delle parti e degli ausiliari del giudice. Pertanto, se sia ad esempio necessaria la partecipazione dei testimoni, come non è utilizzabile il modulo della trattazione scritta così non si può impiegare il modello della udienza virtuale”.

15 Che da taluna dottrina vengono additate quali “trappole semantiche”, le quali addirittura sfocerebbero in un atteggiamento culturale e interpretativo nel quale ristagna un “formalismo delle garanzie”. Sul punto *amplius* S. CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, I, pp. 129 ss.

16 Il tema, affascinante quanto complesso, merita approfondimenti di più largo momento. Ci si limita a rinviare ad A. P. PISANI, *Usi e abusi delle procedure camerali ex art. 737 ss. c.p.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, pp. 393 ss. Nell'opinione dell'A., il rito camerale dovrebbe soltanto consentire la adozione di provvedimenti dalla efficacia precaria, passibili di essere ridiscussi nelle forme cognitive ordinarie. Cfr. altresì M.



per cui il processo di cognizione ordinario sarebbe identificato come il rito in cui il legislatore rigidamente predetermina le forme e i termini che scandiscono il procedimento e, soprattutto, l'istruzione probatoria<sup>17</sup>, il che ne costituirebbe il “valore”<sup>18</sup> più autentico e la “ratio”<sup>19</sup>), perché l'antecedente logico della decisione della Corte è, come si intuisce, in rotta di collisione con siffatta ricostruzione.

Insomma, ne esce zoppicante la tesi, cui pure si è affezionati per segnante della tradizione, che “*gli atti cui spetta l'efficacia di cosa giudicata [sono] di consueto il risultato finale d'un procedimento [...] la cui solennità, la cui complessità, la cui gradualità rappresentano la giustificazione politica dell'effetto dichiarativo, in quanto offrono le garanzie, senza le quali quel grave effetto non sarebbe disposto*”<sup>20</sup>, il che pare a taluni annunciare niente meno che l'occidente di “*quella funzione simbolica del rito*”<sup>21</sup>.

Detto più semplicemente: il giudice costituzionale non ripensa la propria interpretazione dell'art. 111 Cost. – di fatto insistendo nel confinarlo a norma riepilogativa di principi già distillabili dai precetti costituzionali, ovvero, come in dottrina si dice della novella, formula prodotto di eccessi enfatici e declamatori<sup>22</sup> –, e continua a consacrare così la più ampia libertà legislativa di disciplina dei moduli procedimentali, purché all'interno di un perimetro di parità delle armi, di diritto di difesa e d'azione<sup>23</sup>.

Questi più impegnativi temi, però, rimangono sullo sfondo. La decisione si attesta su un piano – se così può dirsi – ‘a valle’ di quanto appena esposto, semplicemente fuggendo ogni velleità di individuare un contenuto “predeterminato”, un significato imposto, con cui riempire la *tabula rasa* della riserva legislativa in materia

---

BOVE, *Rito camerale e 'giusto processo regolato dalla legge' (a proposito della Corte d'Appello di Genova: 4 gennaio 2001)*, in *Giust. Civ.*, 2002, IX, p. 403; G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2002, II, p. 409.

17 G. VIGNERA, *Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, Cost. e rito camerale uniforme* in *Riv. trim. dir. proc.*, 2012, II, p. 554: “*quegli stessi studiosi hanno concluso che [...] i procedimenti a contenuto contenzioso devono uniformarsi al modello del processo ordinario di cognizione o, comunque, a quello di un processo a cognizione piena, le cui forme di iure condito sono le sole ad essere – per l'appunto – predeterminate dalla legge*”. La tesi è avvertata in M. DE CRISTOFARO, *Sommarietà e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2020, p. 481, che si discosta dalla tradizionale idea – per cui il “*giudicato sostanziale*”, quel “*risultato peculiarissimo, in cui si compendia il senso della giurisdizione*”, è “*attributo specifico e speciale solo della cognizione piena*” – osservando che cognizione piena e cognizione ordinaria non sono sinonimi, e “*la cognizione piena, ed il suo effetto di giudicato, ben può accompagnarsi a forme di semplificazione dell'iter decisorio [...] sommarietà non è più dunque sinonimo di cognizione superficiale, bensì di libertà del modello processuale*”, quindi rammentando che “*la forte critica della dottrina si è però infranta sulla resistenza della Corte costituzionale, che ha sostenuto la adeguatezza del procedimento camerale alla Costituzione ed alla salvaguardia dei diritti processuali fondamentali, perché al suo interno il giudice, nell'articolare il procedimento secondo la sua discrezionalità, venga ad assicurare la imprescindibile garanzia del contraddittorio*”.

18 M. FABIANI, *Le prove nei processi dichiarativi semplificati*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2010, III, p. 795. Premettendo l'A. che il termine ‘sommario’ “*rimanda ad una evidente polisemia*” – disambiguare la quale, si aggiunge, è prioritario ai fini di un dibattito sul significato della cognizione ordinaria – che individua, in generale, e “*per difetto tutto ciò che non è riducibile alla cognizione piena come rigida predeterminazione dei tempi e delle forme del processo*”, chiarisce che “*connotato qualificante della cognizione piena*” è la “*rigida precostituzione di tempi e forme del processo*”.

19 G. COSTANTINO, *Sulla compensazione delle spese giudiziali e sulla discrezionalità del legislatore in materia processuale*, in *Riv. giur. lav.*, 2018, pp. 409 ss.

20 E. ALLORIO, *Saggio polemico sulla 'giurisdizione volontaria'*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1948, p. 511. Cfr. altresì ISDEM, *Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria*, in *Problemi di diritto*, Milano, 1957, II, p. 35, per note in tema della “*combinata volontà del legislatore civile e di quello processuale di subordinare il giudicato alla presenza, nel processo, di certe garanzie formali, posta l'esigenza delle quali non si può, senza contraddizione, decorare con la stessa prerogativa del giudicato un procedimento a basso titolo formale, come è appunto quello in camera di consiglio*”; per l'A., insomma, “*è possibile, quindi, evitare di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle procedure camerali solo in quanto è possibile riempire la stessa di contenuti nel senso della effettività del diritto di difesa e d'azione e del controllo giurisdizionale*”.

21 Cfr. P. BIAVATI, *Le riforme del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2022, I, pp. 45 ss.

22 Si rimanda *amplius* a S. CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, cit., pp. 129 ss.

23 Si segnala la ricostruzione della giurisprudenza costituzionale di M. PACILLI, *I profili del contraddittorio nel procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione dello straniero*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2007, III, p. 953. Rammenta l'A. che, a tenore del diritto pretorio costituzionale, “*la scelta discrezionale di ricorrere per esigenze di speditezza e semplificazione delle forme processuali alla procedura camerale è legittima purché sia fatta 'senza l'impostazione di specifiche limitazioni del contraddittorio' e dunque senza violare il diritto di difesa*”; sempre nelle parole dell'A., quindi, “*alla luce dell'orientamento*” della Corte “*è possibile sostenere che i procedimenti a contenuto contenzioso (aventi, cioè, ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi) non debbano necessariamente svolgersi nelle forme del processo ordinario di cognizione, a condizione che la cognizione abbia strutture 'articolate in un contraddittorio, in una istruttoria probatoria, in un accertamento giudiziale pieni, approfonditi per l'appunto, non sommar'*”. Per la posizione della dottrina, speculare rispetto a quella appena vista, cfr. G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2002, II, pp. 409 ss., ove in particolare l'A. riporta l'opinione di taluni autori i quali, “*con accalorato rammarico*” hanno “*affermato che nessuna interpretazione adeguatrice della Cassazione e della Corte costituzionale potrà mai trasformare il processo camerale in un processo a cognizione piena, idoneo alla tutela dei diritti soggettivi*”.



processuale<sup>24</sup>, con la conseguenza che la discrezionalità del legislatore del processo ne esca esaltata, se non altro *quoad usum auditionis*.

Non v'è sorpresa, né contraddizione in termini, poi, nel fatto che la volontà del legislatore può soffiare nella direzione opposta, verso moduli 'deformalizzati' – quale il rito sommario di cognizione, nel progetto riformatore, ormai portato all'epicentro del cosmo processuale<sup>25</sup> – che tutto al contrario, e almeno in linea potenziale, fanno dell'udienza uno snodo assai importante. Non è scontato, infatti, che la contrazione delle more processuali sia ottativamente rincorsa prestando fede al trito assunto che vedrebbe nella celebrazione dell'udienza un intralcio alla sollecita definizione della lite.

### 3. Profili critici.

Il giudice dell'ordinanza di rimessione ha, in breve, provocato la Corte sul significato di giusto processo costituzionale, chiamandola a rispondere se il suo "profilo oggettivo" si arricchisca anche del significato di dialettico confronto *de visu* tra le tre *personae* che lo animano<sup>26</sup>.

Al riguardo, la posizione del giudice costituzionale pare fin troppo chiara: il fatto che le udienze debbano – quando non vi sono le condizioni che consentono di derogare a ciò – esser "pubbliche", non vale anche ad imporre che ogni processo, ovvero ogni fase di esso, sia scandito da udienze, o comunque assistito dalla difesa orale<sup>27</sup>. Una esclusione della indefettibilità della difesa orale, questa, che colpisce per la nettezza con la quale si porta, anche alla luce della stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>28</sup>.

Alla stregua delle garanzie procedurali convenzionali – condizionate, come noto, al fatto che si controverta di un diritto civile ovvero politico nel senso patrocinato dalla Carta<sup>29</sup> –, la pubblica udienza (e, con essa, la difesa orale<sup>30</sup>) costituisce un diritto<sup>31</sup> che, sebbene non assoluto, tollera limitate deroghe, al ricorrere di circostanze eccezionali<sup>32</sup>, la

---

24 Per la ricostruzione del *due process of law* come garanzia in primo luogo processuale, quindi come riserva di legge processuale (cioè "lawful judgement"), si rimanda a G. VIGNERA, *Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, Cost. e rito camerale uniforme*, cit., p. 553.

25 Si rinvia a R. METAFORA, *Riforma processo civile: il procedimento «semplificato» di cognizione*, in *IlProcessoCivile online*, 2022, pp. 1 ss.

26 C. VOCINO, v. *Oralità*, in *Enc. del dir.*, 1980, p. 599 denuncia quali "patologiche" "l'allentamento delle relazioni fra le" "persone" del processo e "il carattere vacuo e fittizio delle udienze". Cfr. gli atti del convegno del 28 settembre 2020, tenutosi presso la Università LUM Giuseppe Degennaro, raccolti da R. DAGOSTINO, *Il Processo nell'emergenza pandemica*, in *Il processo*, 2020, III, pp. 987 ss., per considerazioni sull'oralità quale "momento fondamentale per offrire al giudice la corretta ed esaustiva rappresentazione degli elementi in fatto e in diritto per decidere cognita causa, nonché per garantire la replica alle eccezioni e controdeduzioni a sorpresa delle controparti, a tutela dell'effettività del contraddittorio fra le parti". Si segnala I. LAGROTTA, *Giusto processo amministrativo e decreto "Cura Italia": il principio di oralità alla prova dell'emergenza*, in *Judicium*, 2020, p. 11, in nota alle pronunzie del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2020, nn. 2538 e 2539, con le quali decisioni "il Consiglio di Stato [...] pur non ritenendo indefettibile nel processo amministrativo la previsione della discussione orale, ha dato una lettura all'impostazione normativa di una decisione senza discussione orale nel regime di emergenza non compatibile con i principio costituzionali del giusto processo" e dell'art. 6 C.E.D.U.

27 In linea con le considerazioni svolte in A. PANZAROLA, M. FARINA, *A proposito di alcune conseguenze dell'emergenza pandemica sul giudizio civile*, in *Il Processo*, 2020, III, pp. 799 ss.. Gli AA., sebbene respingendo "l'idea – pure affiorata nel foro – che sulla disciplina processuale di diritto comune sia prevalente (al punto da determinarne la sostanziale disapplicazione) la salvaguardia della salute pubblica", ravvisano nel principio di pubblicità delle udienze un canone ermeneutico che avrebbe una utilità essenzialmente interpretativa, un principio imperfetto, in quanto non assurdo a rango di vero e proprio diritto costituzionale.

28 In particolare sovviene la pronuncia delle Corte Europea dei Diritti Umani, 9 aprile 2019, *Altay c. Turchia n. 2*, ricorso n. 11236/09, che impone agli Stati contraenti di garantire ai consociati la possibilità di richiedere la trattazione in pubblica udienza.

29 Corte Europea dei Diritti Umani, 8 dicembre 1999, *Pellegrin c. Francia*, ricorso n. 28541/95.

30 Corte Europea dei Diritti Umani, 23 febbraio 1994, *Fredin c. Svezia n. 2*, ricorso n. 18928/91: "It is clearly established under the Court's existing case-law that in proceeding before a court of first and only instance the right to a 'public hearing' in the sense of Article 6, para. 1 (art. 6-1) may entail an entitlement to an 'oral hearing'".

31 Corte Europea dei Diritti Umani, 26 aprile 1995, *Fischer c. Austria*, ricorso n. 16922/90.

32 Corte Europea dei Diritti Umani, 13 marzo 2018, *Mirovni Institut c. Slovenia*, ricorso n. 32303/13: "The exceptional character of the circumstances that may justify dispensing with an oral hearing in proceedings concerning a 'civil' right essentially comes down to the nature of the issues to be decided by the competent national court, not the frequency of such situations [...] The Court has accepted exceptional circumstances in cases where the proceedings concerned exclusively legal or highly technical questions [...] There may be proceedings in which an oral hearing may not be required: for example, where there are no issues of credibility of contested facts which necessitate a hearing and the courts may fairly and reasonably decide the case on the basis of the parties' submissions and other written materials".



cui violazione non può essere compensata nemmeno da una udienza pubblica svoltasi nel corso del gravame<sup>33</sup>. Tali circostanze ‘escludenti’ possono rinvenirsi nella natura meramente tecnica delle questioni, quindi nella assenza di profili di fatto da scrutinare<sup>34</sup>; od ancora, nella necessità di provvedere celermente<sup>35</sup>; non invece nelle contingenze organizzative<sup>36</sup>.

Con più intensità si impone la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza nel caso di prove testimoniali<sup>37</sup> (“*la veridicità delle quali non si può convenientemente apprezzare se non da chi vede e sente chi le fa*”), ebbe a dire preclara dottrina<sup>38</sup>) ovvero di audizione personale della parte quanto si tratti di valutarne la credibilità<sup>39</sup>, od ancora quando occorra valutarne l’esperienza di vita ai fini risarcitori<sup>40</sup>.

Così ricostruita la cornice di diritto pretorio, si impone una riflessione circa due temi che si specchiano nella pronunzia in commento<sup>41</sup>.

Al netto di tale analisi, l’impianto normativo che regola la celebrazione delle udienze cartolari, introdotto in ragione dell’emergenza pandemica – ma presumibilmente lì per restare, visto che in Italia “*nulla sarebbe più definitivo del provvisorio*”<sup>42</sup>, e visto l’autorevole avallo quivi incassato dalla Corte – sembra reggere ai requisiti di pubblicità dell’udienza “*su richiesta*”<sup>43</sup> imposti dal giudice della Convenzione. Molto, in ogni caso, dipenderà dall’atteggiamento assunto dalla giurisprudenza al cospetto delle istanze di trattazione orale<sup>44</sup>, nonché dell’eventuale sanzione processuale degli ingiusti rifiuti.

Altre considerazioni provoca il diverso tema della pubblicità dibattimentale *ex art. 101 Cost.*, angolo di visuale, questo, del quale la Convenzione pure si occupa, sebbene rimettendolo alla potestà della parte interessata<sup>45</sup>. Chi usa intendere le garanzie di trasparenza – come anche di democraticità del sistema giurisdizionale nel suo complesso – in senso rigido, difficilmente trarrà conforto dalla rassicurazione della Corte circa la generale pubblicità degli atti

33 Corte Europea dei Diritti Umani, 6 novembre 2018, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo*, ricorsi nn. 55391/13, 57728/13 e 74041/13.

34 Corte Europea dei Diritti Umani, 17 maggio 2001, *Hesse-Anger et Anger c. Germania*, ricorso n. 45835/99.

35 Corte Europea dei Diritti Umani, 5 aprile 2016, *Helmut Blum c. Austria*, ricorso n. 33060/10. Cfr. però Corte cost., 24 ottobre 2017, n. 263.

36 Al punto che esso deve rimanere intatto anche per chi sta scontando una condanna, e financo in uno Stato estero, se del caso affidato alle tecnologie di comunicazione. Cfr. Corte Europea dei Diritti Umani, 8 novembre 2016, *Ponka c. Estonia*, ricorso n. 64160/11.

37 Corte Europea dei Diritti Umani, 12 novembre 2002, *Döry c. Svezia*, ricorso n. 28394/95.

38 G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale*, Napoli, Jovene, 1923 (rist. 1965), p. 567.

39 Corte Europea dei Diritti Umani, 18 dicembre 2008, *Saccoccia c. Austria*, ricorso n. 69917/01.

40 Corte Europea dei Diritti Umani, 11 luglio 2002, *Göç c. Turchia*, ricorso n. 36950/97.

41 Indovina i medesimi temi di discussione R. MARTINO, M. ABBAMONTE, *Il principio della ragionevole durata del processo, la pandemia da Covid-19 e l'emergenza al quadrato della giustizia civile*, in *Il Processo*, III, 2020, pp. 719 ss., che parla di “*emergenza al quadrato*” a proposito di tendenza alla “*sommarietà*” del procedimento, nella cui *trend* normativo e culturale si inserisce la contingenza della pandemia, che rischia di condurre – oltre ad una proliferazione di fonti dalla incerta collocazione gerarchica e alla conseguente “*frammentazione della procedura sul territorio nazionale in contrasto con l’idea di centralizzazione propria della disciplina codicistica*” – “*ad una pericolosa accentuazione dei poteri discrezionali da parte dei giudici a discapito dei diritti e delle garanzie processuali delle parti*”.

42 F. VALERINI, *In difesa dell’udienza da remoto*, cit., p. 3. L’intuizione si rivela fortunata: si rimanda a tal riguardo alla legge che delega il Governo a riformare il processo civile, coi suoi ampi riferimenti alle “*note scritte*” (l. 26 novembre 2021, n. 206).

43 P. BRONZO, *Pubblicità delle udienze e dialogo tra corti: la pubblicità “su richiesta”*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1766. Cfr. altresì la pronuncia Corte Europea dei Diritti Umani, 19 aprile 2007, *Vilho Eskelinen et al. C. Finlandia*, ricorso n. 63235/00.

44 F. VALERINI, *In difesa dell’udienza da remoto*, cit., p. 3, che ne valorizza la funzione. B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, cit., pp. 957 ss. auspica la individuazione di regole certe sul punto. I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza*, cit., p. 2, ritiene che, superata l'emergenza pandemica “*debba essere superata anche la necessità di motivazione*” dell’istanza di celebrazione dell’udienza in presenza “*non ricorrendo più l’esigenza di bilanciamento con la tutela della salute e dovendosi dare spazio alla volontà delle parti e sfogo alla discussione orale*”.

45 Corte Europea dei Diritti Umani, 10 luglio 2012, *Lorenzetti c. Italia*: “*La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention [...] La Cour observe que cette jurisprudence concerne essentiellement la tenue d’une audience en tant que telle et vise surtout le droit à s’exprimer devant le tribunal prévu à l’article 6 § 1. Elle estime néanmoins que des considérations analogues peuvent s’appliquer s’agissant de l’exigence de publicité*”.



processuali<sup>46</sup>: taluna dottrina osserva infatti che “nessuno strumento informatico, nessun mezzo telematico, è in grado di assicurare il valore dell’udienza pubblica, inteso nel senso di Gabriel Honoré Mirabeau, e poi recepito da tutti gli Stati democratici fino ad oggi”<sup>47</sup>.

L’esegesi della corretta portata degli artt. 101 e 111 Cost. è pure riservata alla Corte, il che scoraggia ogni approccio sillogistico che tenti di rinvenire direttamente nel dettato costituzionale le fondamenta su cui erigere una teoria del valore assoluto delle pubbliche udienze. Sul punto, però, si registrano sensibilità assai diverse, che coesistono – pur non potendo superarla – con la posizione assunta dalla Corte, autorevolmente espresse<sup>48</sup>, anche quando si è trattato di prendere posizione sulla ‘cameralizzazione’ delle udienze dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ora generalizzata<sup>49</sup> perché il “servizio alla nomofilachia” avvenga *sine strepitu advocatorum*<sup>50</sup>. Insomma, è ora arduo pronosticare se, in controtela a questa così elastica interpretazione del concetto di diritto costituzionale al contraddittorio (all’apparenza appiattito su una pari possibilità di influire dialetticamente sulla deliberazione del giudice)<sup>51</sup>, potranno intravedersi i presupposti di una tacitazione del dibattito, ovvero di una sua rinnovata impellenza; ciò, anche a causa della nuova declinazione “flessibile” delle garanzie tradizionalmente erette a baluardo

---

46 Già la dottrina, nel registrare la avvenuta perdita di centralità dell’udienza, aveva osservato che la enfasi andasse riposta sulla pubblicità degli atti processuali, anziché della udienza dibattimentale. Così N. PICARDI, *Codice di procedura civile*, a cura di R. Vaccarella, 2021, p. 1100: “Udienza di discussione – alla quale è ricollegato il principio di pubblicità – costituisce ormai l’eccezione, non più la regola”. Per vero, le disposizioni di attuazione del Codice di rito prevederebbero soltanto l’accessibilità del fascicolo per “le parti o i loro difensori muniti di procura” (art. 76 disp. att. c.p.c.) e così, simmetricamente, fa il D.M. 44 del 2021, nel disciplinare la istanza di visibilità e il diritto di accedere al fascicolo telematico (cfr. *ibidem*, art. 27). La garanzia di pubblicità degli atti è quindi edificata sul disposto degli artt. 743 e 744 c.p.c., così come consacrata a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS. UU. civili, 27 gennaio 2010, n. 1629). Cfr. I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza*, cit., p. 10: “il problema della pubblica udienza è diverso da quello della necessità o meno di assicurare un contraddittorio orale [...] la pubblicità è un complemento non necessario dell’oralità, anche se pubblicità e oralità sono considerate espressione di un medesimo principio di trasparenza”.

47 G. SCARSELLI, *Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia*, in *Judicium*, 2020, p. 5. Né l’argomento sembra reggere allo scrutinio sulla base della giurisprudenza della Corte europea, che sembra istituire un nesso tra necessità di celebrazione dell’udienza, e possibilità di accesso del pubblico. In senso difforme, B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, cit., pp. 957 ss., che scorge nella celebrazione telematica dell’udienza il seme della pubblicità e della c.d. *open justice*, quindi un “ritorno alla pubblicità dell’udienza, oggi scomparsa insieme all’udienza di discussione”. Cfr. I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza*, cit., p. 4: “oggi è vero che una udienza da remoto non è la stessa cosa di una in presenza ma certamente questo [...] dipende molto di più dai limiti attuali del mezzo di quanto non discenda dai limiti imposti dai principi costituzionali del giusto processo”.

48 G. SCARSELLI, *Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia*, cit., p. 4: “nel nostro sistema l’art. 101 Cost. costituzionalizza il principio dell’udienza pubblica, che da sempre è considerato non solo come contatto personale e diretto tra giudice e parti, ma anche come possibilità per tutti i cittadini, per esigenze di trasparenza e democrazia, di poter partecipare a quel contatto e di averne diretta percezione”; (p. 4 s., *ibidem*) dai principi distillati dalla giurisprudenza costituzionale – che, ci si permette di aggiungere, appare in asse con le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza del giudice della Convenzione europea – “dovrebbe allora essere oggi consequenziale che il processo è incostituzionale ove non preveda udienze pubbliche nella fase di merito [...] detto ciò è fuori da ogni possibile, seria discussione che l’udienza c.d. cartolare e quella a remoto non soddisfano il principio dell’udienza pubblica”.

49 Sul punto si rimanda a A. CARRATTA, *Il giudizio civile di cassazione visto dai magistrati della Suprema Corte*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2021, I, p. 55 ss. Assai interessante è il fatto che l’A. individui proprio dei profili di attrito tra il canone di pubblicità dei procedimenti ex art. 6 C.E.D.U. e la procedura in camera di consiglio c.d. non partecipata; alla stregua della rassegna giurisprudenziale del medesimo A., infatti, la Corte dovrebbe decidere in camera di consiglio soltanto laddove le precedenti fasi processuali non siano state camerali, ovvero quando non debba pronunciarsi sul merito della lite. Per esigenze di chiarezza, vale la pena di rimarcare come l’A. si esprima in senso favorevole alla scelta del legislatore di differenziazione dell’iter procedimentale a seconda del tipo di intervento decisorio richiesto alla Corte.

50 M. DE CRISTOFARO, *Sommarietà e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2020, p. 481, che definisce “cameralizzazione spinta” siffatta scelta del legislatore: “si è così generalizzata la decisione in ‘camera di consiglio’, vale a dire il “contraddittorio scritto (con il deposito di memorie), ma non la discussione orale”, “riservandosi la pubblica udienza – con possibilità delle difese orali – ai soli ricorsi che prospettino una questione di diritto di particolare rilevanza: ad arbitrio dei giudici che a questa selezione provvedono sulla base di un quanto mai generico ‘servizio alla nomofilachia’”.

51 Si segnala I. LAGROTTA, *Giusto processo amministrativo e decreto “Cura Italia”: il principio di oralità alla prova dell’emergenza*, cit., p. 10, per un commento alle pronunzie del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2020, nn. 2538 e 2539, in punto di esegesi dell’art. 84, co. IV, d.l. 18 del 2020, che hanno distinto il diritto al contraddittorio orale in ‘forte’ – proprio del processo penale e di più ampio momento – da quello proprio della giurisdizione civile e amministrativa, che pur nella sua conformazione minima “non può che contenere anche la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice”.



della ‘democraticità’ della giurisdizione<sup>52</sup>, che – sebbene forse solo astrattamente – assicurano la facoltà del controllo popolare sull’operato della magistratura, e che ora sono consegnate alla signoria delle parti in causa<sup>53</sup>, come taluna dottrina caldeggia anche, ad esempio, per la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali<sup>54</sup>.

Se, quindi, la risposta data dalla Corte non è destinata a sopire ogni dubbio, non è comunque detto che la giurisprudenza (da oggi bandita alla stregua di) “*ribelle*” – la quale, insomma, teorizza la necessità costituzionale della celebrazione della udienza dibattimentale – segni necessariamente la via preferibile.

In tali pronunzie si rinvencono gli indizi di una tendenza, dilagante nei Paesi figli della tradizione giuridica occidentale, di cercare nella giurisprudenza le risposte al silenzio del legislatore, quando non addirittura – sia detto senza falsi pudori – a correggerne le volontà<sup>55</sup>: se non può che condividersi il mirabile proposito di cercare nella Carta le risposte, a ciò non segue meccanicamente che questa frizione debba essere risolta mediante l’invocato intervento del giudice costituzionale<sup>56</sup>.

Le considerazioni che si scomodano, infatti, rischiano di esulare dall’ambito tecnico – scandito dal rigore della interpretazione –, per ripiegare nella ricerca ottativa, seppur innestata su un *humus* di pensiero fecondato dai principi accolti nella Carta costituzionale, quindi nella “*inversion method*” che costruisce le premesse sulla base delle conclusioni elette, anziché il contrario.

Ad essere diviso da questione tecnica, insomma, sembra il senso di un processo, tradizionalmente inteso nelle parole della magistrale dottrina sattiana, quale “*rapporto tra parte e giudice nella sua manifestazione fisica e spirituale più elementare, che è quella dell’ascoltare e del farsi ascoltare*”, che ha la propria epifania nell’udienza<sup>57</sup>, e che rischia di smarrirsi – sotto l’urgenza impressa dalla fredda misurazione statistica della *performance* del sistema giudiziario<sup>58</sup> – taluni dei

---

52 Cfr. G. SCARSELLI, *Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia*, cit., p. 2, per una critica corrosiva alla opinione – “*già propria della grande finanza internazionale*” – che idolatra la flessibilità e per cui “*deve essere il giudice, seppur con l’ausilio degli avvocati, a stabilire le regole del processo, caso per caso*”.

53 Di questa polisemia avvertiva il Maestro: “*La pubblicità delle attività processuali è un principio che può essere inteso in due modi diversi: o come ammissione dei terzi (pubblico) ad assistere alle attività processuali; o come necessità fra le parti che ogni attività processuale possa essere presenziata da entrambe*”, così G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale*, Jovene, Napoli, 1923 (rist. 1965), p. 589.

54 S. CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, cit., pp. 129 ss. L’A., invitando l’interprete ad evitare “*il ricorso enfatico a grandi principi per occultare problemi e preoccupazioni di bassa cucina*”, a partire dalla – potrebbe dirsi – ‘flessibilità’ del principio del contraddittorio, il che soltanto impone che al convenuto, se questi lo desidera, sia data la possibilità di aprire una fase di ordinaria cognizione nella quale egli abbia pari possibilità di influire sulla pronunzia del giudice, ricava che anche per la garanzia della motivazione potrebbe predicarsi altrettanta ‘elasticità’, rimettendo, in buona sostanza, alla parte interessata all’impugnazione la scelta circa la stesura della motivazione: “*la conoscenza dei fatti e di diritto che sorreggono una decisione civile di primo grado serve essenzialmente alle parti, e in modo particolare al soccombente, interessato a sopperarli, nel momento in cui decide di portare la sua critica alla sentenza*”.

55 Il diritto processuale non assurge ad eccezione: A. PANZAROLA, *La visione utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2020, 97 ss.

56 Sul rischio, nella materia *de qua*, di “*scrivere pagine (più o meno eleganti ma) destinate ad essere cestinate dalla Corte costituzionale*”: G. VIGNERA, *Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, Cost. e rito camerale uniforme*, cit., p. 558.

57 S. Satta, *Commentario al Codice di procedura civile*, vol. I, *Disposizioni generali*, Milano, rist. 1966, pp. 489 s. Riecheggiano anche le riflessioni di ISDEM, *Diritto processuale civile*, Cedam, Padova, 1973, p. 235 s.: il processo orale, quindi l’udienza, è la sede in cui lo Stato, dismessa la “*mera funzione di custode della legalità*” “*si riconosce una propria funzione nella tutela del diritto che, pur col rispetto assoluto della sua autonomia e quindi del principio dispositivo che anima il processo deve in questa fase critica della sua vita essere aiutato e sorretto*”, ciò perché vi sarebbe il pericolo che “*possa prevalere il più astuto e il più forte a spese della giustizia: del che lo Stato non può né deve, per l’ufficio stesso della sua giurisdizione, disinteressarsi*”. G. SCARSELLI, *Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia*, cit., p. 2 con amara ironia ascrive a novità quali la c.d. celebrazione cartolare o in video-conferenza dell’udienza la fine del palazzo di giustizia quale luogo di incontro: “*morirà l’idea del Forum di romana memoria*”. Osserva a tal proposito I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza*, cit., p. 1, nota 6, che la previsione originaria (art. 221, d.l. 34 del 2020 cit.) imponeva al giudice di trovarsi fisicamente nell’ufficio giudiziario per la celebrazione dell’udienza, ma sul punto è intervenuta una novella (d.l. 173 del 2020, art. 23), che ha dispensato il giudicante di tale obbligo.

58 Si rinvia a A. PANZAROLA, *La visione utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo*, cit., pp. 97 ss., e alle relative considerazioni: l’A. denuncia il rischio che “*sotto l’egemonico peso dell’economia, le ragioni del garantismo siano non di rado sacrificate al pur legittimo anelito ad accrescere la produttività dell’apparato giudiziario [...] La dimensione quantitativa dell’interesse generale può fagocitare, per sua natura, i profili qualitativi della tutela giudiziaria individuale. In una parola: il contenuto soggettivo dei diritti alla giustizia di indebolisce (sino a dissolvervi) sotto [tale] fardello [...]*”.





suoi tratti identitari<sup>59</sup>, i quali ben possono combaciare con i corollari principi del canone della oralità<sup>60</sup>; smarriti, si diceva, dietro la natura “totalizzante” della eccezione posta a regole generali, che rischia così di farle sfumare nella mera enunciazione in principio: lo svuotamento di concreta portata applicativa l’art. 6 della Convenzione è, come nel caso in esame, il rischio che si sconta a sacrificare la celebrazione dell’udienza a (general) considerazioni in punto di speditezza del procedimento. Non per questo, però, deve invocarsi la Corte quale campione contro le derive dello *Zeitgeist*, il che non le può interessare<sup>61</sup>, tanto più ora che è palpabile la tendenza, si diceva, a concepire tradizionali garanzie in modo più cedevole rispetto al passato.

#### 4. *Brevi considerazioni conclusive.*

La sentenza che si annota è di interesse ai fini del giudizio civile non meno che tributario, perché, nel soppesare il valore costituzionale della difesa orale, incrocia temi sempiterni, tanto quanto temi di più schietta attualità.

Sul punto, la posizione della Corte è quella di identificare il canone del contraddittorio nel giusto processo costituzionale *ex art. 111 Cost.* con la (sola) “parità delle armi”: l’equa possibilità di influire sulla decisione del giudice, non arricchita dai significati ulteriori suggeriti dal giudice tributario, tra cui quindi il diritto indefettibile al confronto *de visu*. Se la Corte rifugge, cioè, la tentazione di rinvenire nella Carta l’elevazione delle attuali forme procedurali a frutti della necessità, d’altra parte, però, non può che registrarsi un attrito con la tradizionale concezione, ancora diffusa tra gli interpreti, che declina le garanzie di controllo popolare sulla attività giurisdizionale in modo ‘rigido’, sottraendole logicamente alla disponibilità delle parti.

Pare innegabile che pronunzie quali quelle in esame finiranno per condizionare il dibattito che affollerà i progetti di riforma, rendendo più arduo postulare quanto la Corte con cotanta nettezza oggi esclude; nondimeno, però, le sollecitazioni che provengono dagli urti tra opposte visioni sui temi in esame – e che celano profondissime differenze sul piano dei valori – con difficoltà saranno acquisite, tanto più con la minorata forza che promana dalla natura incidentale delle enunciazioni maggiormente controverse.

È prevedibile, insomma, che futuri ‘contraccolpi’ non mancheranno di provocare un nuovo intervento chiarificatore della Corte, stavolta con special riguardo alla giurisdizione civile, che più facilmente di quella tributaria deve confrontarsi con le situazioni nelle quali la Corte di Strasburgo impone la celebrazione dell’udienza, ovvero sia la concessione della ‘difesa orale’.

---

59 Sfidare la possibilità di scorgere un ‘processo’ nel procedimento svolto telematicamente P. SPAZIANI, *Chiovenda e il computer, Il processo da “remoto” e la teoria dell’azione*, in *Giustizia insieme*, 2020, pp. 1 ss., in quanto non consente un confronto diretto ed immediato dei soggetti processuali. Cfr. A. PANZAROLA, *Processo, procedimento e iudicium (brevisime osservazioni a margine di una celebre dottrina). Invito al dibattito*, in *Il Processo*, 2021, II, pp. 217 ss. per considerazioni in tema di irriducibilità del processo allo schema procedimento, rese urgenti dalla incombenza della rivoluzione dell’Intelligenza artificiale e del suo futuribile ingresso sul proscenio processuale: “*Senza’altro il procedimento è uno schema concettuale che può essere impiegato per l’espletamento delle attività più diverse (e naturalmente per lo svolgimento delle attività amministrative). Ma le attività giurisdizionali richiedono qualcosa in più, e qualcosa di diverso: il processo, per l’appunto, con il tessuto connettivo che lo nutre (il contraddittorio nelle sue articolazioni) [...] se si inclina a credere che il processo sia essenzialmente iudicium (e in quanto tale sia irriducibile al mero procedimento e altro da esso) tornano al centro della attenzione — in contemplazione dell’eventuale decisione automatizzata imperniata su algoritmi predittivi — il giudice, la sua neutralità e la complessità insita nella funzione decisoria che disimpegna [...]*”.

60 C. VOCINO, *op. cit.*, p. 592: “*Il termine ‘oralità’ esprime la sindrome che caratterizza un certo tipo di processo giurisdizionale, il quale voglia davvero corrispondere alla propria funzione [...] per ciò stesso esso viene vantato come ‘ideale’ [...]*”; (*ibidem*, p. 597 s) “*il principio di oralità è un principio composito, che prende nome, per via d’una sineddoche, da una delle sue unità elementari, la cui designazione, nemmeno a farlo apposta, è a sua volta abbastanza imprecisa, perché, come s’è visto, esso non postula affatto il monopolio, e dopo tutto nemmeno la preponderanza, delle forme verbali delle dichiarazioni processuali [...] il vero è che il modello che esso propone è quello d’un processo semplicemente ragionevole, che voglia mostrarsi al passo coi tempi [...] staremmo per dire, il modello d’un processo tout court. I caratteri che abbiamo veduto ascrivere gli rispondono ai dettami della logica e del comune buon senso*”.

61 S. CHIARLONI, *op. cit.*, p. 129, rammenta che “*non è compito del giurista occuparsi di contesti di decisione o, in altre parole, dei motivi politici, sociali, psicologici e culturali che hanno influenzato un prodotto normativo, a meno che l’indagine non sia indirizzata all’interpretazione e utile per i relativi risultati*”.